

Decreto federale

concernente il limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2013–2016 e l’approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF per gli anni 2013–2016

del 25 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 167 della Costituzione federale¹;

visti gli articoli 33 capoverso 1 e 34b capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991²
sui PF;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012³,

decreta:

Art. 1

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un limite di spesa di 9583,9 milioni di franchi per coprire il fabbisogno finanziario del settore dei PF per l’esercizio e gli investimenti.

² L’importo è ripartito nel modo seguente:

2013: 2259,4 milioni di franchi;

2014: 2348,2 milioni di franchi;

2015: 2440,6 milioni di franchi;

2016: 2535,7 milioni di franchi.

Art. 2

Per gli anni 2013–2016 è approvato il mandato di prestazioni del Consiglio federale al settore dei PF, rappresentato dal Consiglio dei PF, conformemente all’allegato al messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012⁴.

¹ RS 101

² RS 414.110

³ FF 2012 2727

⁴ FF 2012 2727; n. 10.3, pag. 2955

Limite di spesa per il settore dei PF negli anni 2013–2016
e approvazione del mandato di prestazioni del Consiglio federale
al settore dei PF per gli anni 2013–2016. DF

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 20 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz